Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 627.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario . . . . Pag. 1822

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 628.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito . Pag. 1822

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 629.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri . . . . Pag. 1822

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 630.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca . . . . Pag. 1823

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 631.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito . . Pag. 1823

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 632.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero. Pag. 1823

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 633.
Modificazione degli articoli 7 e 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, e costituzione della forza in congedo della Milizia stessa . . . . Pag. 1823

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 634.
Aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como. Pag. 1825

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 635.
Modificazione della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori » in quella di « Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici ed affini » . . . . Pag. 1826

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV.
Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale Pag. 1826

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria) . . . . Pag. 1826

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito agricolo di Marcellinara . . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1937-XV.
Estensione dell'aliquota di tassa di scambio ridotta di L. 0,50 per cento al prodotto fertilizzante « Azeta » . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.
Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1937-XV.
Approvazione delle tabelle di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370 . . Pag. 1827

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i seniori della M. V. S. N. Pag. 1829

Ministero dell'aeronautica: R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino . . . . Pag. 1829

Ministero di grazia e giustizia:

R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali . . . . . Pag. 1829

R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento . . . . Pag. 1829

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 1829

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 4 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578 . . . . Pag. 1830

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria) . . . . Pag. 1826

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito agricolo di Marcellinara. Pag. 1836

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 18 MAGGIO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Comune di Carenno (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate nell'8ª estrazione del 1° aprile 1937-XV. — **Società anonima pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1937-XV. — **Società finanziamenti esteri « SVEA » (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1937-XV. — **Società anonima idroelettrica Stiriana, in Graz (Austria):** Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1937-XV. — **Società anonima Impresa generale di affissioni e pubblicità, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1937-XV. — **Società anonima ingg. Audoli e Bertola - Costruzioni Idrauliche « A.B.C.I. », in Torino:** Obbligazioni 7 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 15 aprile 1937-XV. — **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10.000.000 emesso nel 1916 sorteggiate il 15 aprile 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società marmifera italiana « Henraux », in Querceta:** Obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del 22 aprile 1937-XV. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Fontaneto d'Agogna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1937-XV. — **Società anonima per applicazioni di energia elettrica, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1937-XV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 627.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 628.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 629.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 630.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 631.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1937-XV, n. 632.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 633.

Modificazione degli articoli 7 e 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, e costituzione della forza in congedo della Milizia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto n. 1551 del 20 ottobre 1932-X;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modifiche;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche agli articoli 7 e 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada (approvato con R. decreto n. 1551, del 20 ottobre 1932-X) ed istituire il ruolo degli ufficiali e della forza in congedo della detta Milizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del regolamento per la Milizia nazionale della strada è così modificato:

« Art. 7. — *Servizi in caso di guerra.* - In tempo di guerra la Milizia nazionale della strada disimpegna gli speciali servizi attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore) ».

Art. 2.

L'art. 47 del regolamento per la Milizia nazionale della strada è così modificato:

« Art. 47. — *Equivalenza del servizio della Milizia nazionale della strada a quello militare Dispensa dal richiamo alle armi.* - Il servizio prestato nella Milizia nazionale della strada è computato, agli effetti degli obblighi di leva, come servizio militare. Il personale della Milizia nazionale della strada è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre Forze armate, esclusa la Regia marina, eccezione fatta per quei soli militari che abbiano prestato servizio di leva o volontario nelle sole categorie marinai e fuochisti del Corpo Reale equipaggi marittimi ».

Art. 3.

Sono istituiti i ruoli della forza in congedo (ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi) della Milizia nazionale della strada.

Art. 4.

Il ruolo degli ufficiali in congedo della Milizia nazionale della strada è così costituito:

1° ufficiali di complemento;

2° ufficiali nella posizione ausiliaria;

3° ufficiali in congedo provvisorio;

4° ufficiali della riserva.

Art. 5.

Gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale della strada, con le norme da stabilirsi nel regolamento, possono essere tratti:

1° dagli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale della strada dimissionari o esonerati o dispensati, dopo avervi prestato almeno quattro anni di servizio, o che siano ancora vincolati da obblighi di servizio militare, in seguito a regolare proposta delle autorità gerarchiche dalle quali dipendeva l'ufficiale all'atto dell'allontanamento o della dispensa, tenuto conto delle loro attitudini tecnico-professionali;

2° dagli ufficiali di complemento in congedo, appartenenti a classi per unità ausiliarie di tutte le armi, specialità e servizi, esclusi i Reali carabinieri, Corpo automobilistico, Regia guardia di finanza, Regia marina, Regia aeronautica, Milizia nazionale forestale, Milizia portuaria. Detti ufficiali dovranno aver compiuto il 51° anno se ufficiali superiori, il 46° se capitani ed il 41° se subalterni; dovranno, inoltre, essere in possesso della laurea in ingegneria od in giurisprudenza. La loro scelta dovrà essere preventivamente approvata dal Comando del Corpo di Stato Maggiore;

3° dai marescialli della Milizia nazionale della strada, che contino non meno di 12 anni di servizio, dei quali almeno 8 con il grado di sottufficiale, che lascino la Milizia nazionale della strada non per motivi disciplinari. Detti sottufficiali saranno sottoposti ad esperimento pratico, da stabilire nel regolamento; dovranno anche sottostare ad un esame di cultura generale, qualora non in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito.

Art. 6.

Agli ufficiali di complemento della Milizia nazionale della strada, nominati tali in base al n. 2 dell'art. 5, verrà attribuito il grado corrispondente che essi rivestono nel Regio esercito, all'atto del passaggio nei ruoli della Milizia nazionale della strada.

Per gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale della strada, nominati in base al n. 3 dell'art. 5, è istituito il grado di sottocapomanipolo che corrisponde al grado di sottotenente del Regio esercito.

Art. 7.

Gli ufficiali della Milizia nazionale della strada dimissionari, dispensati od esonerati dal servizio, che abbiano già rivestito il grado di ufficiale di complemento nel Regio esercito, i quali non siano riconosciuti, dalle competenti autorità, in possesso dei requisiti tecnici necessari per ottenere la iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento della Milizia nazionale della strada, saranno passati nei ruoli del Regio esercito, previo benestare del Ministero della guerra.

Detti ufficiali riammessi nei ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito, vi entreranno con il grado rivestito all'atto della loro ammissione nella Milizia nazionale della strada; avranno diritto di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento al grado superiore, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 8.

I limiti di età per gli ufficiali di complemento della Milizia nazionale della strada, saranno quelli vigenti per gli ufficiali di complemento del Regio esercito.

Art. 9.

Gli ufficiali della posizione ausiliaria vengono tratti:

1° dagli ufficiali in S. P. E. della Milizia nazionale della strada, i quali abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti per il grado e siano dalle competenti autorità riconosciuti in possesso della idoneità fisica per il disimpegno dei servizi della P. A.;

2° dagli ufficiali in S. P. E. della Milizia nazionale della strada che ne facciano domanda, semprechè conservino le attitudini ai relativi servizi e si trovino nelle condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo;

3° dagli ufficiali della Milizia nazionale della strada, esclusi definitivamente dall'avanzamento, con diritto a pensione, ma giudicati idonei agli uffici del grado;

4° dagli ufficiali della Milizia nazionale della strada in congedo provvisorio che abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per avere diritto a pensione, esclusi quelli collocati in detta posizione per infermità o perchè non idonei agli uffici del grado.

Art. 10.

La permanenza degli ufficiali della Milizia nazionale della strada nella posizione ausiliaria, è regolata dalle norme vigenti per le corrispondenti categorie del Regio esercito prima dell'attuazione della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Art. 11.

Gli ufficiali in congedo provvisorio della Milizia nazionale della strada vengono tratti dagli ufficiali che cessino dal S. P. E. della Milizia nazionale della strada per infermità, o perchè non idonei agli uffici del grado, o perchè definitivamente esclusi dall'avanzamento prima di avere raggiunto il limite minimo per aver diritto a pensione, ma che contino non meno di 15 anni di servizio utile ai fini della pensione, un minimo di 12 anni di servizio effettivo e conservino la idoneità ai servizi della riserva.

Art. 12.

Gli ufficiali della riserva della Milizia nazionale della strada sono tratti:

1° dagli ufficiali che cessino dal S.P.E. per infermità, o perchè non idonei agli uffici del grado, o perchè esclusi definitivamente dall'avanzamento, i quali non contino 15 anni di servizio utile ai fini della pensione ed un minimo di 12 anni di servizio effettivo e che conservino la idoneità ai relativi servizi;

2° dagli ufficiali di complemento della Milizia nazionale della strada che abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti per tale categoria di ufficiali, salvo che non siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare;

3° dagli ufficiali che cessino per legge di appartenere alla posizione ausiliaria e conservino la idoneità ai relativi servizi;

4° dagli ufficiali in congedo provvisorio che abbiano raggiunto il limite minimo di servizio per la liquidazione della pensione, purchè conservino la idoneità ai servizi della riserva;

5° dagli ufficiali collocati a riposo direttamente dal servizio permanente effettivo, senza transitare per la posizione ausiliaria.

Art. 13.

Gli ufficiali della riserva della Milizia nazionale della strada cessano d'appartenervi, conservando il grado e la relativa uniforme:

a 78 anni se ufficiali generali;
a 70 anni se ufficiali superiori;
a 68 anni se ufficiali inferiori.

Art. 14.

Il numero degli ufficiali della riserva è illimitato; quello degli ufficiali di complemento, del congedo provvisorio e della posizione ausiliaria sarà limitato complessivamente ad ottanta.

Art. 15.

Agli ufficiali in S.P.E. e delle categorie in congedo della Milizia nazionale della strada non si applica la legge 7 giugno 1934, n. 899.

Per tutto quanto non è diversamente disposto nel presente Regio decreto-legge agli ufficiali delle categorie in congedo della Milizia nazionale della strada si applicano le disposizioni vigenti al 14 giugno 1934 per le corrispondenti categorie del Regio esercito.

Art. 16.

La forza massima in congedo da lasciare a disposizione della Milizia nazionale della strada è di 1600 uomini, i quali saranno indisponibili per il Regio esercito.

Detta forza sarà costituita dai sottufficiali, militi scelti e militi — esclusi quelli provenienti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica — che hanno cessato di appartenere alla Milizia nazionale della strada, semprechè vi abbiano prestato non meno di 2 anni di servizio e non ne siano stati allontanati per motivi disciplinari o perchè riconosciuti permanentemente inabili al servizio. Della forza in congedo della Milizia nazionale della strada faranno anche parte quei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito prescelti fra coloro che abbiano compiuto il 38° anno di età e posseggano i particolari requisiti che verranno stabiliti nel regolamento. Saranno esclusi: specializzati di artiglieria e genio, radiotelegrafisti di qualsiasi arma o specialità, appartenenti al Corpo automobilistico o alla fanteria carrista, gli specializzati del servizio chimico.

Art. 17.

L'onere derivante da eventuali richiami degli ufficiali e della forza in congedo della Milizia nazionale della strada graverà sui capitoli di spesa del personale della Milizia nazionale della strada.

Art. 18.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di concerto coi Ministri per le finanze e per la guerra, si provvederà alla emanazione delle norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Art. 19.

Il presente Regio decreto-legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 634.
Aggregazione del comune di Rebbio a quello di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggregare il comune di Rebbio a quello di Como;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Rebbio è aggregato a quello di Como.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 635.

Modificazione della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori » in quella di « Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici ed affini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, col quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, ed il successivo Nostro decreto 28 maggio 1936, numero 1179, con il quale furono approvate alcune modifiche agli statuti stessi;

Vista la domanda in data 12 giugno 1936, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione della modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori in quella di Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici ed affini;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori » in quella di « Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori, piante, prodotti erboristici ed affini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Veduta la designazione fatta dal Ministro per le finanze del rag. Oscar Zumpano, in sostituzione del rag. Guido Silvestroni, membro effettivo del citato collegio sindacale;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rag. Oscar Zumpano è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in qualità di membro effettivo rappresentante del Ministero delle finanze, in sostituzione del rag. Guido Silvestroni.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1937 - Anno XV
Registro 4 Corporazioni, foglio 119. — VIII.

(1461)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1548)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale del Credito agricolo di Marcellinara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale ordinaria dei soci del « Credito agricolo di Marcellinara » in liquidazione (Società anonima cooperativa), in data 28 febbraio 1937-XV, con la quale è stata richiesta la sostituzione della liquidazione ordinaria della Società con quella speciale di cui al capo III, titolo VII, dell'anzidetto Regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito agricolo di Marcellinara in liquidazione con sede in Marcellinara, e la sostituzione della liquidazione ordinaria in corso, con quella speciale di cui al capo III, titolo VII, del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1550)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1937-XV.

Estensione dell'aliquota di tassa di scambio ridotta di L. 0,50 per cento al prodotto fertilizzante « Azeta ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Ritenuto che il prodotto « Azeta » risponde al requisito della diretta utilizzazione come fertilizzante in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento stabilita con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, è estesa, a decorrere dal 15 maggio 1937 agli scambi del prodotto fertilizzante posto in commercio con la denominazione di « Azeta ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1937-XV.

Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio e 24 aprile 1937 concernenti l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 580, col quale sono stati estesi a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale i benefici preveduti a favore degli ex combattenti nelle leggi e nei regolamenti relativi all'esercizio delle professioni;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato avranno luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 1937, alle ore 10 antimeridiane.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni prevedute nell'art. 1 dell'anzicennato R. decreto-legge 28 aprile 1937, intendono partecipare all'esame, debbono rivolgerne domanda al predetto Ministero di grazia e giustizia, su carta da bollo da L. 6, e corredarla della necessaria documentazione, entro il 13 giugno 1937. Qualora abbiano già presentata la domanda debbono completare la documentazione, nello stesso termine, in conformità delle disposizioni di cui nel menzionato Regio decreto-legge.

Roma, addì 14 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1558)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1937-XV.

Approvazione delle tabelle di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, che autorizza il Tesoro dello Stato ad emettere speciali titoli di credito al nome dei nominati « certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » ammortizzabili in 30 anni e fruttanti l'annuo interesse del 5 % pagabile a rate semestrali posticipate alla scadenza del 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 1937-XV, numero 138150, contenente le norme di applicazione del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 90 del 17 aprile 1937-XV;

Determina:

Sono approvate le tabelle d'ammortamento dei certificati di L. 500.000, 100.000 e L. 50.000, allegate al presente decreto rispettivamente sotto le lettere *A, B, C.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *A*.

Tabella d'ammortamento dei certificati di L. 500.000.

N.	RATA SEMESTRALE SCADENZA	Interessi	Capitale	Totale
1	1° gennaio	—	—	—
2	1° luglio	—	—	—
3	1° gennaio	12.500 —	3.676,70	16.176,70
4	1° luglio	12.408,09	3.768,61	16.176,70
5	1° gennaio	12.313,87	3.862,83	16.176,70
6	1° luglio	12.217,30	3.959,40	16.176,70
7	1° gennaio	12.118,31	4.058,39	16.176,70
8	1° luglio	12.016,86	4.159,84	16.176,70
9	1° gennaio	11.912,86	4.263,84	16.176,70
10	1° luglio	11.806,26	4.370,44	16.176,70
11	1° gennaio	11.697,01	4.479,69	16.176,70
12	1° luglio	11.585,01	4.581,69	16.176,70
13	1° gennaio	11.470,21	4.706,49	16.176,70
14	1° luglio	11.352,55	4.824,15	16.176,70
15	1° gennaio	11.231,95	4.944,75	16.176,70
16	1° luglio	11.108,33	5.068,37	16.176,70
17	1° gennaio	10.981,62	5.195,08	16.176,70
18	1° luglio	10.851,75	5.324,95	16.176,70
19	1° gennaio	10.718,62	5.458,08	16.176,70
20	1° luglio	10.582,17	5.594,53	16.176,70
21	1° gennaio	10.442,31	5.734,39	16.176,70
22	1° luglio	10.298,94	5.877,76	16.176,70
23	1° gennaio	10.152 —	6.024,70	16.176,70
24	1° luglio	10.001,38	6.175,32	16.176,70
25	1° gennaio	9.847 —	6.329,70	16.176,70
26	1° luglio	9.688,76	6.487,94	16.176,70
27	1° gennaio	9.526,56	6.650,14	16.176,70
28	1° luglio	9.360,30	6.816,40	16.176,70
29	1° gennaio	9.189,90	6.986,80	16.176,70
30	1° luglio	9.015,22	7.161,48	16.176,70
31	1° gennaio	8.836,19	7.340,51	16.176,70
32	1° luglio	8.652,67	7.524,03	16.176,70
33	1° gennaio	8.464,57	7.712,13	16.176,70
34	1° luglio	8.271,77	7.904,93	16.176,70
35	1° gennaio	8.074,15	8.102,55	16.176,70
36	1° luglio	7.871,58	8.305,12	16.176,70
37	1° gennaio	7.663,96	8.512,74	16.176,70
38	1° luglio	7.451,14	8.725,56	16.176,70
39	1° gennaio	7.233 —	8.943,70	16.176,70
40	1° luglio	7.009,41	9.167,29	16.176,70
41	1° gennaio	6.780,22	9.396,48	16.176,70
42	1° luglio	6.545,31	9.631,39	16.176,70
43	1° gennaio	6.304,53	9.872,17	16.176,70
44	1° luglio	6.057,72	10.118,98	16.176,70
45	1° gennaio	5.804,75	10.371,95	16.176,70
46	1° luglio	5.545,45	10.631,25	16.176,70
47	1° gennaio	5.279,67	10.897,03	16.176,70
48	1° luglio	5.007,24	11.169,46	16.176,70
49	1° gennaio	4.728,01	11.448,69	16.176,70
50	1° luglio	4.441,79	11.734,91	16.176,70
51	1° gennaio	4.223,55	12.028,29	16.176,70
52	1° luglio	3.847,71	12.328,99	16.176,70
53	1° gennaio	3.539,48	12.637,22	16.176,70
54	1° luglio	3.223,55	12.953,15	16.176,70
55	1° gennaio	2.899,72	13.276,98	16.176,70
56	1° luglio	2.567,80	13.608,90	16.176,70
57	1° gennaio	2.227,58	13.949,12	16.176,70
58	1° luglio	1.878,85	14.297,85	16.176,70
59	1° gennaio	1.521,40	14.655,30	16.176,70
60	1° luglio	1.155,02	15.021,68	16.176,70
61	1° gennaio	779,40	15.397,22	16.176,70
62	1° luglio	394,73	15.781,97	16.176,70

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *B*.

Tabella d'ammortamento dei certificati di L. 100.000.

N.	RATA SEMESTRALE SCADENZA	Interessi	Capitale	Totale
1	1° gennaio	—	—	—
2	1° luglio	—	—	—
3	1° gennaio	2.500 —	735,34	3.235,34
4	1° luglio	2.481,62	753,72	3.235,34
5	1° gennaio	2.462,77	772,57	3.235,34
6	1° luglio	2.443,46	791,88	3.235,34
7	1° gennaio	2.423,66	811,68	3.235,34
8	1° luglio	2.403,37	831,97	3.235,34
9	1° gennaio	2.382,58	852,76	3.235,34
10	1° luglio	2.361,25	874,09	3.235,34
11	1° gennaio	2.339,40	895,94	3.235,34
12	1° luglio	2.317 —	918,34	3.235,34
13	1° gennaio	2.294,04	941,30	3.235,34
14	1° luglio	2.270,51	964,83	3.235,34
15	1° gennaio	2.246,39	988,95	3.235,34
16	1° luglio	2.221,67	1.013,67	3.235,34
17	1° gennaio	2.196,32	1.039,02	3.235,34
18	1° luglio	2.170,35	1.064,99	3.235,34
19	1° gennaio	2.143,72	1.091,62	3.235,34
20	1° luglio	2.116,43	1.118,91	3.235,34
21	1° gennaio	2.088,46	1.146,88	3.235,34
22	1° luglio	2.059,80	1.175,54	3.235,34
23	1° gennaio	2.030,40	1.204,94	3.235,34
24	1° luglio	2.000,28	1.235,06	3.235,34
25	1° gennaio	1.969,40	1.265,94	3.235,34
26	1° luglio	1.937,75	1.297,59	3.235,34
27	1° gennaio	1.905,31	1.330,03	3.235,34
28	1° luglio	1.872,06	1.363,28	3.235,34
29	1° gennaio	1.837,98	1.397,36	3.235,34
30	1° luglio	1.803,05	1.432,29	3.235,34
31	1° gennaio	1.767,24	1.468,10	3.235,34
32	1° luglio	1.730,54	1.504,80	3.235,34
33	1° gennaio	1.692,92	1.542,42	3.235,34
34	1° luglio	1.654,35	1.580,99	3.235,34
35	1° gennaio	1.614,83	1.620,51	3.235,34
36	1° luglio	1.574,32	1.661,02	3.235,34
37	1° gennaio	1.532,79	1.702,55	3.235,34
38	1° luglio	1.490,22	1.745,12	3.235,34
39	1° gennaio	1.446,60	1.788,74	3.235,34
40	1° luglio	1.401,88	1.833,46	3.235,34
41	1° gennaio	1.356,05	1.879,29	3.235,34
42	1° luglio	1.309,06	1.926,28	3.235,34
43	1° gennaio	1.260,91	1.974,43	3.235,34
44	1° luglio	1.211,55	2.023,79	3.235,34
45	1° gennaio	1.160,95	2.074,39	3.235,34
46	1° luglio	1.109,09	2.126,25	3.235,34
47	1° gennaio	1.055,93	2.179,41	3.235,34
48	1° luglio	1.001,45	2.233,89	3.235,34
49	1° gennaio	945,60	2.289,74	3.235,34
50	1° luglio	888,36	2.346,98	3.235,34
51	1° gennaio	829,68	2.405,66	3.235,34
52	1° luglio	769,54	2.465,80	3.235,34
53	1° gennaio	707,90	2.527,44	3.235,34
54	1° luglio	644,71	2.590,63	3.235,34
55	1° gennaio	579,95	2.655,39	3.235,34
56	1° luglio	513,56	2.721,78	3.235,34
57	1° gennaio	445,52	2.789,82	3.235,34
58	1° luglio	375,77	2.859,57	3.235,34
59	1° gennaio	304,28	2.931,06	3.235,34
60	1° luglio	231,01	3.004,33	3.235,34
61	1° gennaio	155,90	3.079,44	3.235,34
62	1° luglio	78,91	3.156,43	3.235,34

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO *C*.

Tabella d'ammortamento dei certificati di L. 50.000.

N.	RATA SEMESTRALE SCADENZA	Interessi	Capitale	Totale
1	1° gennaio	—	—	—
2	1° luglio	—	—	—
3	1° gennaio	1.250 —	367,67	1.617,67
4	1° luglio	1.240,81	376,86	1.617,67
5	1° gennaio	1.231,39	386,28	1.617,67
6	1° luglio	1.221,73	395,94	1.617,67
7	1° gennaio	1.211,83	405,84	1.617,67
8	1° luglio	1.201,69	415,98	1.617,67
9	1° gennaio	1.191,29	426,38	1.617,67
10	1° luglio	1.180,63	437,04	1.617,67

N.	RATA SEMESTRALE SCADENZA	Interessi	Capitale	Totale
11	1° gennaio	1.169,70	447,97	1.617,67
12	1° luglio.	1.158,50	459,17	1.617,67
13	1° gennaio	1 147,02	470,65	1.617,67
14	1° luglio.	1.135,26	482,41	1.617,67
15	1° gennaio	1.123,20	494,47	1.617,67
16	1° luglio.	1.110,83	506,84	1.617,67
17	1° gennaio	1.098,16	519,51	1.617,67
18	1° luglio.	1.085,17	532,50	1.617,67
19	1° gennaio	1.071,86	545,81	1.617,67
20	1° luglio.	1.058,22	559,45	1.617,67
21	1° gennaio	1.044,23	573,44	1.617,67
22	1° luglio.	1.029,89	587,78	1.617,67
23	1° gennaio	1.015,20	602,47	1.617,67
24	1° luglio.	1.000,14	617,53	1.617,67
25	1° gennaio	984,70	632,97	1.617,67
26	1° luglio.	968,88	648,79	1.617,67
27	1° gennaio	952,66	665,01	1.617,67
28	1° luglio.	936,03	681,64	1.617,67
29	1° gennaio	918,99	698.68	1.617,67
30	1° luglio.	901,52	716,15	1.617,67
31	1° gennaio	883,62	734,05	1.617,67
32	1° luglio.	865,27	752,40	1.617,67
33	1° gennaio	846,46	771,21	1.617,67
34	1° luglio.	827,18	790,49	1.617,67
35	1° gennaio	807,42	810,25	1.617,67
36	1° luglio.	787,16	830,51	1.617,67
37	1° gennaio	766,40	851,27	1.617,67
38	1° luglio.	745,11	872,56	1.617,67
39	1° gennaio	723,30	894,37	1.617,67
40	1° luglio.	700,94	916,73	1.617,67
41	1° gennaio	678,02	939,65	1.617,67
42	1° luglio.	654,53	963,14	1.617,67
43	1° gennaio	630,45	987,22	1.617,67
44	1° luglio.	605,77	1.011,90	1.617,67
45	1° gennaio	580,48	1.037,19	1.617,67
46	1° luglio.	554,55	1.063,12	1.617,67
47	1° gennaio	527,97	1.089,70	1.517,67
48	1° luglio.	500,72	1.116.95	1.617,67
49	1° gennaio	472,80	1.144,87	1·617,67
50	1° luglio.	444,18	1.173,49	1.617,67
51	1° gennaio	414,84	1.202,83	1.617,67
52	1° luglio.	384,77	1.232,90	1.617,67
53	1° gennaio	353,95	1.263,72	1.617,67
54	1° luglio.	322,36	1.295,31	1.617,67
55	1° gennaio	289,97	1.327,70	1.617,67
56	1° luglio.	256,78	1.360,89	1.617,67
57	1° gennaio	222,76	1.394,91	1.617,67
58	1° luglio.	187,89	1.429,78	1.617,67
59	1° gennaio	152,14	1.465,53	1.617,67
60	1° luglio.	115.50	1.502,17	1.617,67
61	1° gennaio	77,95	1.539,72	1.617,67
62	1° luglio.	39,43	1.578,24	1.617,67

Il Ministro: Di Revel.

(1522)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 13 maggio 1937-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, con cui si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i seniori della M. V. S. N.

(1559)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato, nella seduta del 3 maggio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.

(1560)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 15 maggio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali.

(1561)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, nella seduta del 15 maggio 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

(1562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Media dei cambi e dei titoli

del 14 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,95
Francia (Franco)	85,20
Svizzera (Franco)	435.25
Argentina (Peso carta)	5,78
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,22
Danimarca (Corona)	4,194
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7205
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,35
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8435
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing).	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,525
Id. 3,50 % (1902)	71,25
Id. 3,00 % (Lordo)	53,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Rendita 5 % (1935)	92,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 . . .	91,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 . . .	91,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,575

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 4 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
16 novembre 1936	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di uccelletti ad ali aperte e contrapposti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13941
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con profili di donna con capelli al vento fra teste di margherite e miosotidi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13942
18 » »	Dazza & Tremelloni, a Milano.	Disegno di tessuto a righe parallele colorate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi costituiscono caratteristica del disegno, precisamente le rigature sono in rosso, bianco, giallo, azzurro, nero, marrone) (disegno).	13943
20 » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con frutti di canna in disposizione regolare e contrapposti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13944
23 settembre »	Metallvverk A. Bartosik & Co., a Luckenwalde (Germania).	Maniglia per mobili costituita da una calotta di appoggio superiore da cui si parte un ponte restringentesi verso il basso e che si prolunga in un semidisco di appoggio (modello).	13945
13 luglio »	Romagnoli Ettore, a Bologna.	Bidoncino igienico per la raccolta e lo scarico invisibile delle immondizie (modello).	13946
30 settembre »	Studio Laboratorio Chimico Enologico Agrario, Ottavio Parato e Carlo Gianotti, a Torino.	Astuccio in cartone di forma romboidale per tubo di stagno avente da un lato un coperchietto sempre in cartone e dall'altro lato un foro (modello).	13947
21 ottobre »	Pizzo Cesarina in Marsili, a Torino.	Ancora per l'attacco al tavolo degli apparecchi per disegnare denominati tecnigrafi (modello).	13948
11 novembre »	Soc. An. Romolo Raffa, Fonderia di Ghisa, a Milano.	Maniglia fusa in un pezzo solo per guarnizione di casse funebri (modello).	13949
» » »	S.A.L.F.I. Soc. An. Lavorazioni Forniture Industriali, a Milano.	Portacenere da tavola a chiusura rapida (modello).	13950
16 dicembre »	Calzificio Carlo Doppieri, S. A., a Novara.	Struttura di tessuto a maglia indemagliabile, ottenuto su telai a catena a tre pettini, in rayon placcato e cotone felpato.	13951
» » »	Ditta Gazzo & C., a Genova.	Stampo forma o divisionale per la fabbricazione di piastrelle, mattonelle e marmette per pavimenti.	13952
13 novembre »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fantasia di corolle di fiori di tiglio (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno).	13953
20 » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con disseminato di garofani doppi con gambo e foglioline visti da lato (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno (disegno).	13954

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
20 novembre 1936	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con ballerine in righe alternate e contrapposte (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13955
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con disposizione alternata di pezzi da gioco di scacchi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno)	13956
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con anelli intrecciati a catene irregolari (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13957
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con disposizione intersecata di zinie, garofolini, fior di castagna d'acqua, ciclamini, astragole, gelsomini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno).	13958
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di fiori di viole mammole con gambi contrapposti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristiche del disegno) (disegno).	13959
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con striscie regolari di testa di fiori di pervinca dall'alto (privativa richiesta per il disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13960
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con proiezione di mille gusti speciali (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13961
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con digitale e teste di viole mammole e di crisantemi (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13962
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di note musicali (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13963
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con quadrati di macchine geometriche a disegno scozzese (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13964
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con spaziatura regolare di quadrifogli (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13965
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con allegoria pasquale di uova, pulcini, galletti e campane (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13966

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
23 novembre 1936	Soc. An. Fonderie A. Necchi & A. Campiglio, a Pavia.	Stufa a carbone ed a legna (modello).	13967
» » »	Soc. An Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stilizzazione di cervi, fagiani e colombe spaziati da foglie e ramoscelli (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del dsegno) (disegno).	13968
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di quadrati marginali contenenti ciuffi di foglioline (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13969
» » »	Soc. An Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di visioni su viali e giardini da finestre (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13970
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di picche in righe di quadratini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13971
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con quadratini con fiorellini di campo in diagonale congiunti ai vertici e separati da punteggiatura (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13972
» » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con cordoncino con nodi a farfalla regolarmente intervallati (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno.	13973
» » »	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con diagonale scozzese con saettature e marmorizzate (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13974
25 » »	Salvi Antonio, a Milano.	Scatola per dolci, con giuochi a pedine (modello).	13975
26 » »	Brusa Giuseppe, a Milano.	Pistone per i motori a scoppio (modello).	13976
» » »	Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Tessuto destinato a sostituire le trecce o le pelli che vengono normalmente usate per l'attaccatura delle bretelle ai pantaloni (modello).	13977
» » »	Bisi Terenzio e Gualandi Umberto, a Milano.	Manopola per manubrio di bicicletta o simili, in materiale plastico (modello).	13978
30 » »	Soc. An. Tessitura Italiana di Novità, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con strisce serpentine e zebrate alternate fra fiorellini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costigno caratteristica del disegno) (disegno).	13979
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento parallelo in fantasia di rose e petume in festoni (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13980

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
30 novembre 1936	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con rose, serenelle, zinie, mimose (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13981
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento parallelo di fiordalisi, ageratum, tulipani, astri, garofolini, dalie, euforbie in festoni (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13982
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mazzi di garofani semplici e doppi e crisantemi (privativa richiesta pel disegno e contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13983
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con vignette in fogli volanti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13984
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con rami di calendole, astri e foglie di nasturzio (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13985
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gruppi di anemoni quadrellati e gardenie (privativa richiesta pel disegno e contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13986
15 dicembre »	Cremonini Decio.	Cerniera per mobili e infissi, in metalli stampati.	13987
30 novembre »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con ramoscelli di rose e boccioli di rosa e ciuffi di vaniglia (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13988
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con zinie, pervinche a petali raddoppiati, ellebori e grosse foglie di leccio contornate da ricamo a palline (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costtuiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13989
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scene di fiera del villaggio (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13990
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con quadrilateri di linee interrotte con lati irregolarmente curvi (privativa richiesta pel contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13991
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con corolle di papaveri a foglie frastagliate, raggruppate e contrapposte (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno).	13992

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
1° dicembre 1936	Gianetti Giuseppe, a Saronno (Varese).	Ruota per autoveicoli con le proprietà combinate delle ruote a disco e di quelle a raggi di filo metallico (modello).	13993
» » »	Ditta Ravizza & C., a Milano.	Recipiente a sezione ovale con tappo a beccuccio amovibile avvitato al coperchio fisso, per lubrificare armi.	13994
5 » »	August Wulf Celluloidwarenfabrik, a Schötmar (Germania).	Fermaglio per capelli nel quale uno od ambedue i rami sono provvisti di un rivestimento di polvere di fibre (modello).	13995
» » »	Attilio Mallant, a Milano.	Apparecchiatura di segnalazione e di illuminazione della targa di autoveicoli.	13996
11 » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scene di lotta giapponese, fanciulla con fiore e animali vari tra ramoscelli (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13997
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con diagonali scozzese di quadratini frangiati incastrati in maggiori quadrati pure frangiati (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13998
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con garofani, rose e bocciuoli di rose con gambi e foglie in posizione alternata e contrapposta (privativ. richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	13999
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di pavoni, anitre passeri e altri volatili tra ramoscelli e fiori fantastici (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14000
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grandi foglie di pioppo riunite e sparse (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14001
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di foglioline di faggio, melagrani, fiori di mughetto e calendole in disposizione simmetrica (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno).	14002
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con diagonale scozzese di quadrilateri crociati e riuniti da righe a rete (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14003
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con pervinche a petali doppi, girasoli spaccati, zinie e foglie di cicoria (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14004
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fregio egirio di cani e uccelli stilizzati alternati da righe ornamentali (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14005

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 dicembre 1936	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con quadrilateri a lati raddoppiati con piccole spirali e simmetricamente spaziati (privativa richiesta pel disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14006
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento parallelo di fiorellini di campo, papavero, calendole e fiordalisi in festoni di varia larghezza (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14007
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disseminato regolare di grosse margherite semplici, doppie e in boccio, con gambo (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14008
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scene di vita galante nell'ottocento in interni e giardini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14009
20 novembre 1936	Ditta Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con disposizione allineata e alterna di teste di stelle alpine, fiordalisi, rosolacci, palla di neve, arnica, azalea, erba murale, potentilla medicinale (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazone che le tinte o i colori, anzi le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14010
11 dicembre 1936	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto con scacchiera di quadrati, con abbinamento alternato, ornati di fiorellini, con e senza ovale, divisi da bordo a tratteggio (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14011
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stemmi e blasoni in disposizione alternata e contrapposta (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte o i colori anzi le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14012
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scene di caccia e di pastorizia tra cespugli di ligustro (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14013
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoni intersecantesi di digitale, violaciocche e fiorellini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14014
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con paesaggio esotico con indigeni, portatrici d'anfora, mucche e reti tra fiori e fronde (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14015

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 dicembre 1936	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stilizzazione di galli e code di galli cedroni e fiori sole. (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno).	14016
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di finestre e tendine scostate e davanzali fioriti (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14017
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuti decorati con righe alternate di volatili, piante, case ed ornati in stilizzazione fantastica, (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14018
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di cerchi di varie dimensioni a contorni raddoppiati con cigni, galli, foglioline e ramoscelli di trifoglio e quadrifoglio, (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14019
» » »	Ditta Sisan, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scacchiera di rettangoli con busti di dama in cappellini (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno) (disegno).	14020

Roma, addì 18 febbraio 1937 Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1493)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Luigi Castellano di Domenico è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Rizziconi (Reggio Calabria) ed i signori Giuseppe Pentimalli, dottor Francesco De Lorenzo e Rosario Vasta sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1549)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito agricolo di Marcellinara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito agricolo di Marcellinara, in liquidazione, con sede in Marcellinara, e dispone la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria in corso con quella speciale di cui al capo III, titolo VII, del citato R. decreto-legge n. 375;

In conformità al disposto dell'art. 66 del R. decreto-legge suddetto;

Nomina

il rag. Domenico Crisafulli fu Salvatore a commissario liquidatore, ed i signori Perrelli Andrea fu Gaetano, Panzino Giuseppe fu Vincenzo e cav. Augelli Guglielmo fu Costantino, a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1551)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.